

CAPITOLATO D'ONERI

Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 76, comma 2 lettere a) e c), D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di <<materiale tecnico per un data center e server>>, nell'ambito del Progetto <<INCOM LAB 2025>> finanziato con decreto MIM 29.11.2022 n. 310, PNRR, M4C111.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)", finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, finalizzato al potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy - Base d'asta pari a euro 401.639,00 oltre IVA

CIG B0E5B6ADD4

CUP G24D23001160006

CPV 30236000-2

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO E IMPORTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di <<materiale tecnico per un data center e server>> comprensivo di attrezzature, software, trasporto, installazione, messa in sicurezza, avvio e training formativo delle attrezzature fornite, nella tipologia e per le quantità indicate nel capitolato tecnico.

L'importo complessivo a base d'asta ammonta ad € 401.639,00, oltre Iva, oneri per la sicurezza da rischi interferenti e costi della manodopera pari a zero.

ART. 2 PRINCIPIO DNSH, SPECIFICHE TECNICHE, DOCUMENTAZIONE TECNICA

Tutte le attività inerenti al presente capitolato non devono arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Le caratteristiche tecniche dei beni oggetto di fornitura sono indicate nel capitolato tecnico e costituiscono requisiti minimi richiesti a pena di esclusione.

In relazione ai beni oggetto della fornitura la ditta offerente dovrà presentare la seguente documentazione tecnica:

- dichiarazione o eventuali certificazioni circa il rispetto del principio "Do Not Significant Harm" (DNSH), secondo le indicazioni e i requisiti di cui alla scheda 6 e 8;
- **check list 6 e 8 DNSH;**
- schede tecniche ed elenco dettagliato e specifico delle caratteristiche essenziali e particolari dei prodotti offerti, denominazione commerciale, codici e quant'altro necessario e/o indispensabile ai fini dell'individuazione dei prodotti offerti.

La documentazione prodotta dovrà essere in lingua italiana; nell'ipotesi in cui venissero prodotti documenti in lingua straniera l'operatore economico dovrà presentare apposita traduzione in lingua italiana, pena la non valutazione della documentazione stessa.

I beni oggetto di fornitura dovranno essere tutti muniti di idonea garanzia; l'operatore economico dovrà specificare il periodo e le condizioni della garanzia stessa in conformità al successivo art. 7 del presente capitolato.

Il materiale fornito dovrà essere nuovo di fabbrica.

La fornitura dovrà essere altresì dotata di tutti gli accessori necessari, anche eventualmente non rilevabili dalla documentazione di gara, al fine di assicurare una fornitura finita e perfettamente funzionante, secondo la migliore e più recente tecnologia.

Il Responsabile Unico di Progetto individuerà il personale tecnico che esprimerà un parere di conformità rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel presente capitolato e verificherà che il materiale offerto soddisfi le esigenze a cui è destinato funzionalmente.

ART. 3 – CONSEGNA E INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

Il fornitore dovrà consegnare la fornitura presso la sede di un data center certificato che verrà comunicato dalla Fondazione ITS InCom Academy (nel prosieguo solo <<Fondazione>>) e provvedere alla completa installazione e configurazione.

Il data center certificato sarà individuato in un raggio chilometrico di 150 km dalla sede della Fondazione.

L'attività di consegna e installazione della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, quelli di imballaggio, facchinaggio, trasporto, consegna all'interno dei locali, montaggio delle componenti di fornitura, messa in sicurezza delle aree di lavoro e configurazione di tutte le tecnologie acquistate compresa la configurazione di rete ethernet o wi-fi, l'assistenza al collaudo, il ritiro e smaltimento dell'imballaggio e quant'altro necessario.

Dettagli più specifici sono indicati nel capitolato tecnico.

ART. 4 TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura deve essere consegnata e resa operativa a completo carico del fornitore, sotto il coordinamento del Responsabile Unico di Progetto e del personale tecnico incaricato dalla Fondazione.

La consegna della fornitura, l'installazione e la configurazione dovranno essere eseguite nel mese di settembre 2024 e sarà programmata con il Responsabile Unico di Progetto.

La Fondazione si riserva l'esecuzione anticipata della fornitura.

ART. 5 PENALI

In caso di ingiustificato ritardo nell'esecuzione della fornitura da parte del fornitore, sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo.

La penale giornaliera è pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Il fornitore dovrà versare l'importo della penale comminata dalla Fondazione entro il termine indicato dalla stessa nella comunicazione di irrogazione.

In caso di mancato versamento dell'importo dovuto, la Fondazione tratterà l'importo corrispondente all'ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza alcuna messa in mora, ovvero provvederà a escutere la garanzia definitiva

per il relativo importo, con obbligo del fornitore di procedere alla reintegrazione del deposito cauzionale entro il termine di giorni 5.

ART. 6 VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

La verifica della regolare esecuzione della fornitura sarà eseguita dal Responsabile Unico di Progetto congiuntamente a eventuale personale tecnico nominato, il quale accerterà la perfetta corrispondenza tra quanto offerto e quanto effettivamente consegnato.

Il materiale non corrispondente ai requisiti verrà restituito, con l'obbligo per il fornitore di sostituirlo entro il termine assegnato dal Responsabile Unico di Progetto con altro che abbia i requisiti richiesti.

Nel caso di difformità della fornitura o parti di essa alle specifiche tecniche minime contrattuali il Responsabile Unico di Progetto potrà richiedere al fornitore di eliminare a proprie spese – entro il termine di 15 giorni - le difformità e/o i vizi riscontrati, fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa del fornitore e la risoluzione del contratto qualora la fornitura fosse del tutto inadatta alla sua destinazione.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti delle attrezzature consegnate non rilevati all'atto della consegna.

ART. 7 GARANZIA SULLE ATTREZZATURE E MANUTENZIONE

La strumentazione oggetto della fornitura dovrà essere garantita secondo le vigenti disposizioni di legge.

La garanzia dovrà coprire un periodo di almeno 60 mesi dalla data della positiva verifica di regolare esecuzione della fornitura.

Tale garanzia deve comprendere le riparazioni o sostituzioni di parti (con esclusione delle parti c.d. "consumabili" chiaramente individuabili nella documentazione a corredo) necessarie al funzionamento ottimale della fornitura.

Inoltre, devono ritenersi comprese nella garanzia le spese di trasferta nonché i costi della manodopera dei tecnici presso la sede di consegna e installazione.

Il fornitore è, al riguardo, obbligato, per l'intera durata della garanzia, a compiere tutte le occorrenti attività di assistenza e manutenzione tecnica delle strumentazioni oggetto della fornitura, senza alcun limite nel numero degli interventi e delle parti da sostituire.

Il servizio di manutenzione avrà durata di 60 mesi dalla data del collaudo, e comprende l'intervento e la riparazione presso la Fondazione di tutti i componenti mal funzionanti e la sostituzione definitiva di quelli non riparabili.

Gli interventi manutentivi effettuati durante il periodo contrattuale non daranno luogo ad alcun addebito nei confronti del Fornitore, dovendosi considerare il servizio incluso nella fornitura.

ART. 8 GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità indicate all'art. 106 del predetto decreto, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

Laddove la garanzia definitiva sia presentata sotto forma di fideiussione essa dovrà essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'aggiudicatario presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

Tale fideiussione dovrà riportare quanto di seguito indicato:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, Il comma, del Codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione.

In ogni caso la Fondazione ha facoltà di chiedere al fornitore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

La Fondazione potrà escutere la garanzia, oltre che nell'ipotesi di cui al precedente articolo 5, anche nel caso si verifichi la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Per tutto quanto non espressamente previsto trova applicazione quanto stabilito dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 9 RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Le attività relative alle fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione del presente appalto sono espletate dal Responsabile Unico di Progetto nella persona della Dott.ssa Marta Testa.

ART. 10 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato, dopo almeno 35 giorni dall'invio della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, D. Lgs. 36/2023, mediante scrittura privata.

ART. 11 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Fondazione può imporre al fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

In tal caso il fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Clausola di rinegoziazione: ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 36/2023, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La Fondazione si riserva di richiedere al fornitore l'aggiornamento tecnologico sui prodotti offerti: più precisamente qualora prima della consegna, o nel corso dell'esecuzione del contratto, il fornitore metta in commercio apparecchiature analoghe a quelle oggetto della fornitura ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, è facoltà della Fondazione chiedere/accettare la sostituzione a parità di condizioni economiche e contrattuali.

ART. 12 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzerà l'indice sintetico dei prezzi al consumo elaborato dall'ISTAT.

ART. 13 FATTURAZIONE, PAGAMENTI

Il fornitore dovrà emettere fattura elettronica, indicando i codici CUP e CIG, solo dopo aver ricevuto comunicazione del positivo collaudo.

La fattura elettronica sarà rifiutata da parte della Fondazione qualora sia stata emessa dalla società in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra da parte del Responsabile Unico di Progetto.

Il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura.

I suddetti pagamenti in favore del fornitore saranno effettuati solo a seguito della effettiva disponibilità degli accrediti da parte dell'Ente finanziatore e quindi saranno subordinati ai suddetti accrediti.

Pertanto, ai fini del calcolo del tempo per la decorrenza di eventuali interessi per ritardato pagamento, dovuto a temporaneo esaurimento della provvista finanziaria di cui sopra, non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la data di richiesta all'Ente erogatore del finanziamento e la ricezione del relativo accredito.

ART. 14 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

È fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il fornitore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi alla Fondazione nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 15 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appalto ha ad oggetto una mera fornitura con allaccio alla rete elettrica e comunque con un tempo di installazione pari o inferiore ai 5 giorni/uomo e, pertanto, non è risultato necessario elaborare il DUVRI.

Il fornitore è, tuttavia, tenuto a adottare ogni cautela necessaria per assicurare il pieno rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed a valutare, prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni, l'esistenza di ulteriori e/o diversi rischi interferenziali non previsti, che, se rilevati, dovranno essere portati a conoscenza della Fondazione al fine dell'eventuale successiva stesura del DUVRI.

ART. 16 RISOLUZIONE

Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, la Fondazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali richiamate nell'art. 5 del presente capitolato;
- violazione del divieto di cessione del contratto;
- reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo al fornitore;
- in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- annullamento giudiziale dell'aggiudicazione;
- nell'ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico del fornitore, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli articoli 94-95 D. Lgs. 36/2023;
- manifesta incapacità, cattivo andamento e inefficienze gravi nell'esecuzione della fornitura;
- mancata e/o ritardata consegna e installazione oltre i termini previsti dall'art. 4 del presente contratto;
- violazione delle norme sulla garanzia sulle attrezzature;
- mancata accettazione della fornitura al collaudo.

In tutte le ipotesi predette la Fondazione procederà a incamerare l'intero importo della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti del fornitore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Fondazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 17 RECESSO

Trova applicazione l'art. 123 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 18 DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 19 ELEZIONE DI DOMICILIO

L'appaltatore si impegna a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni inerenti alla procedura di gara e al successivo contratto.

ART. 20 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico del fornitore, comprese le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara.

ART. 21 RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

Il fornitore è unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso le Amministrazioni pubbliche o private o verso terzi che comunque derivassero nelle varie fasi di completamento della fornitura, esonerando da ogni responsabilità civile e penale la Fondazione.

Sono, di conseguenza, a carico del fornitore le spese per assicurazioni contro danni, furti e responsabilità civile.

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 13 Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016 di seguito GDPR esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente capitolato.

ART. 23 FORO COMPETENTE

Foro competente, per eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del contratto è, in via esclusiva, il foro di Busto Arsizio